

Convenzione tariffale

tra

**Guardia aerea svizzera di soccorso Rega
Rega-Center
8058 Zurigo**

di seguito denominata "**REGA**"

e

**H+ Gli Ospedali Svizzeri
segretariato centrale
Lorrainestrasse 4a
3013 Berna**

di seguito denominata "**H+**"

- entrambe denominate "parti contraenti" -

concernente la

remunerazione delle prestazioni per trasferimenti medicalmente indicati
(trasporti secondari)

Valevole dall'1.8.2019

Indice

Art. 1	Parti contraenti	3
Art. 2	Settore di validità ed estensione delle prestazioni	3
Art. 3	Obblighi del fornitore di prestazioni e di H+	3
Art. 3.1	Obblighi della REGA	3
Art. 3.2	Obblighi di H+	3
Art. 4	Tariffe e prezzi	3
Art. 5	Adesione / dimissione di ospedali	3
Art. 6	Fatturazione, remunerazione ed esecuzione	3
Art. 6.1	Fatturazione	3
Art. 6.2	Remunerazione	4
Art. 7	Economicità e garanzia della qualità	4
Art. 8	Trattamento e protezione dei dati.....	4
Art. 9	Inizio, durata e disdetta della convenzione.....	4
Art. 10	Approvazione	4
Art. 11	Allegato alla convenzione	4
Art. 12	Riserva della forma scritta.....	4
Art. 13	Clausola di salvaguardia	5
Art. 14	Diritto applicabile	5
Art. 15	Disposizioni finali	5
Allegato 1	– Tariffe e prezzi applicabili.....	8

Art. 1 Parti contraenti

Sono parti della presente convenzione la *Guardia aerea svizzera di soccorso Rega*, di seguito denominata "REGA", e *H+ Gli Ospedali Svizzeri*, di seguito denominata "H+".

Art. 2 Settore di validità ed estensione delle prestazioni

La presente convenzione disciplina le tariffe e i prezzi della REGA per la fatturazione di trasferimenti medicalmente necessari per pazienti coperti dalla LAMal, LAINF, LAM, LAI e per pazienti che pagano di tasca propria, dagli ospedali che hanno aderito alla convenzione. Gli ospedali non membri di H+ versano una tassa d'adesione.

Art. 3 Obblighi del fornitore di prestazioni e di H+

Art. 3.1 Obblighi della REGA

- ¹ Se sulla base del modello di calcolo della REGA sono previsti adeguamenti tariffali, quest'ultima informa H+ delle ripercussioni corrispondenti immediatamente dopo averle identificate.
- ² Gli adeguamenti della tariffa e dei prezzi devono essere negoziati in comune tra le parti contraenti e richiedono un adeguamento della presente convenzione.

Art. 3.2 Obblighi di H+

H+ informa regolarmente la REGA (almeno ogni semestre) di eventuali membri nuovi o dimissionari.

Art. 4 Tariffe e prezzi

Tariffe e prezzi applicabili sono disciplinati nell'allegato 1 della presente convenzione.

Art. 5 Adesione / dimissione di ospedali

- ¹ In quanto ente giuridico, gli ospedali decidono autonomamente se accettare la struttura tariffale e la tariffa per la propria azienda. È prevista una procedura di adesione scritta nei confronti di H+.
- ² Le dimissioni sono possibili rispettando un termine di disdetta di 6 mesi di volta in volta per la fine dell'anno civile. Il primo termine è fissato per il 31.12.2021.

Art. 6 Fatturazione, remunerazione ed esecuzione

Art. 6.1 Fatturazione

- ¹ La REGA s'impegna ad applicare il codice tariffale 580.
- ² Per la fatturazione, l'ospedale invia alla REGA le seguenti informazioni:

- dati personali (cognome, nome, data di nascita, domicilio)
- numeri RCC e GLN dell'ospedale

Art. 6.2 Remunerazione

Entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, gli ospedali rimborsano alla REGA i costi sulla base delle tariffe e dei prezzi concordati per convenzione.

Art. 7 Economicità e garanzia della qualità

- ¹ La REGA s'impegna a fornire le prestazioni in modo efficace, appropriato ed economico osservando nel contempo gli attuali standard di qualità.
- ² Al fine di documentare l'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità, la REGA, su richiesta, trasmette all'ospedale la documentazione sanitaria necessaria a tale scopo, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Art. 8 Trattamento e protezione dei dati

H+, rispettivamente gli ospedali, garantiscono che l'impiego di tutti i dati ricevuti sarà conforme alle leggi.

Art. 9 Inizio, durata e disdetta della convenzione

La presente convenzione entra in vigore l'1.8.2019 per una durata illimitata. La presente convenzione può essere disdetta da ogni parte contraente osservando un termine di disdetta di 6 mesi per la fine dell'anno civile, per la prima volta per il 31.12.2021.

Art. 10 Approvazione

La convenzione necessita dell'approvazione da parte del Comitato di H+.

Art. 11 Allegato alla convenzione

L'allegato qui di seguito costituisce parte integrante della presente convenzione e non può essere disdetto separatamente.

Allegato 1 Tariffe e prezzi applicabili

Art. 12 Riserva della forma scritta

Tutte le modifiche e le aggiunte alla presente convenzione o ai suoi allegati necessitano della forma scritta e devono essere firmate dalle parti contraenti in modo legalmente vincolante.



DIE SPITÄLER DER SCHWEIZ
LES HÔPITAUX DE SUISSE
GLI OSPEDALI SVIZZERI



Art. 13 Clausola di salvaguardia

Se una o più disposizioni della presente convenzione dovessero essere o rivelarsi inapplicabili, non valide o nulle, la validità delle altre disposizioni della presente convenzione non ne resterebbe intaccata. Le disposizioni inapplicabili, non valide o nulle vanno sostituite da regolamentazioni che si avvicinano il più possibile al senso e al significato economico della volontà delle parti contraenti.

Art. 14 Diritto applicabile

Si applica il diritto svizzero.

Art. 15 Disposizioni finali

La presente Convenzione sarà stesa e firmata in due copie. Ognuna delle parti contraenti ne ricevono una copia.

Per la **REGA:**

Zurigo,

.....
Ernst Kohler
CEO/presidente della Direzione

.....
Dr. med. Roland Albrecht
primario/ membro della direzione

Per H+ Gli Ospedali Svizzeri:

Berna,

.....

Isabelle Moret
Presidente

.....

Anne-Geneviève Bütikofer
Direttrice

n.d.T: il presente testo è la traduzione dell'originale in lingua tedesca. Per eventuali controversie fa fede il documento originale tedesco.

Allegato 1 – Tariffe e prezzi applicabili

Tariffe valide fino al 31.3.2020

	Malattia / LAMal		AINF/AI	
	Prezzo/minuto		Prezzo/minuto	
Trasferimento con elicottero Rega				
dalle 08h00 – 19h59*	CHF	87.20	CHF	89.10
dalle 20h00 – 07h59*	CHF	100.85	CHF	102.75
Sconto secondario a partire da CHF 1'000.00**		- 15 %		- 15 %
Forfait materiale elicottero	CHF	150.00	CHF	150.00

* Determinante è l'orario di partenza dell'elicottero.

** Per principio per ogni trasferimento viene fatturato un importo minimo di CHF 1'000.00, a cui si aggiunge un forfait di CHF 150.00 per il materiale, vale a dire che la fattura ammonta complessivamente a CHF 1'150.00. Sulla parte dell'importo fatturato che supera CHF 1'150.00 si applica una riduzione del 15 per cento.

Dall'1.4.2019 la REGA ha disposto e applicato unilateralmente la tariffa per i trasferimenti descritta sulle due pagine seguenti. Tali fatture saranno annullate dalla REGA. Vale a dire che tutte le fatture per i trasferimenti effettuati dall'1.4.2019 fino all'entrata in vigore della presente convenzione saranno annullate ed emesse nuove fatture secondo la tariffa di cui sopra. Per gli importi versati in eccesso la Rega provvederà a effettuare un rimborso collettivo a ciascuno degli ospedali interessati.

Descrizione delle prestazioni e tariffe dall'1.4.2020

Le parti contraenti concordano la seguente remunerazione forfettaria per i trasferimenti medicalmente indicati:

Definizioni:

Equipaggio:	composto dal pilota, dal medico d'urgenza e dal soccorritore (la prestazione medica sarà raffigurata e remunerata separatamente)
Minuto d'intervento:	di giorno inizia cinque, di notte dieci minuti prima dell'inizio dell'RTT (Rotor Turning Time) dell'elicottero alla base termina per il pilota e per il soccorritore 15 e per il medico 30 minuti dopo la fine dell'RTT, con nuova disponibilità d'intervento (compresi pulizia/biancheria/disinfezione/riapprovvigionamento del materiale medico) dell'elicottero, e con i lavori amministrativi necessari per l'intervento effettuati alla base.
Minuto di volo:	inizia con l'avvio dell'RTT dell'elicottero termina con l'arresto dell'RTT al ritorno dell'elicottero alla base

Se prima della fine dell'intervento ne inizia uno nuovo, i minuti di volo e d'intervento vengono ripartiti sui due mandati interessati, subito dopo l'avvenuta consegna del primo paziente.

Interpretazioni:

Disposizioni particolari:

i medicinali e il materiale sono indennizzati con i forfait concordati qui di seguito.

Il dispositivo di salvataggio è organizzato in modo da riuscire a raggiungere ogni punto in Svizzera (eccezion fatta per il Canton Vallese) in 15 minuti di volo, intesi quale obiettivo, con il materiale e il personale adeguato alla situazione di salvataggio.

Per i famigliari / gli accompagnatori a cui non vengono fornite prestazioni medico-sanitarie non vengono fatturati costi supplementari.

La durata del volo viene calcolata e fatturata secondo l'RTT.

Dalle ore 19.30 alle ore 07.29 vale la tariffa notturna.

Per la distinzione tra tariffa diurna e notturna è determinante l'avvio dell'RTT.

Tariffa dall'1.4.2020:

Tipo di tariffa	Posizione	Prestazione	Parametri/ Osservazioni	CHF
580	02.01.01.000	Minuto d'intervento di giorno	Forfait globale per minuto d'intervento, con: Pilota Soccorritore Base personale operativo Base infrastruttura operativa	13.90 3.85 3.00 5.05 2.00
	02.01.02.000	Minuto d'intervento di notte	Forfait globale per minuto d'intervento, con: Pilota Soccorritore Base personale operativo Base infrastruttura operativa	17.30 5.75 4.50 5.05 2.00
	02.01.03.000	Minuto di volo elicotteri monomotore	Forfait per minuto di volo Apparecchiature di volo investimenti & esercizio	42.00
	02.01.04.000	Minuto di volo elicotteri bimotore	Forfait per minuto di volo Apparecchiature di volo investimenti & esercizio	67.50
	02.02.01.010	Prestazione medica del medico di giorno	Forfait per minuto d'intervento	3.00
	02.02.01.020	Prestazione medica del medico di notte	Forfait per minuto d'intervento	4.50

Tutte le tariffe s'intendono IVA escl. (le prestazioni di trasporto e di salvataggio medico-sanitarie sono esenti dall'IVA)